



## CORTE DEI CONTI

### IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, di approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTO l'articolo 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente l'autonomia organizzativa e funzionale della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, adottato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione n. 1/DEL/2010 in data 26 gennaio 2010 e s.m.i., ed in particolare l'articolo 3, comma 5, secondo il quale "l'Ufficio di Gabinetto e gli altri uffici di supporto al Presidente sono organizzati con decreto del Presidente della Corte, ai sensi dell'articolo 98 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214";

VISTO il decreto presidenziale 13 dicembre 2018, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 - Serie generale - del 19 gennaio 2019, in materia di diritto di uso esclusivo del logo ufficiale della Corte dei conti;

TENUTO CONTO che il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'Istituto ad iniziative ritenute meritevoli;

RITENUTO di dover provvedere alla redazione di specifiche linee guida in materia;

Sentiti il Segretario generale e il Capo di gabinetto

### DECRETA

#### Art. 1

#### Patrocinio

1. Le richieste di patrocinio alla Corte dei conti devono riguardare iniziative di carattere scientifico giuridico ed economico/giuridico, direttamente o indirettamente connesse alle funzioni dell'Istituto nelle sue articolazioni centrali e regionali; gli eventi patrocinati non devono avere carattere lucrativo, anche indiretto.

2. La concessione del patrocinio, riservata a finalità strettamente correlate con l'attività istituzionale della Corte dei conti, è concessa, a titolo gratuito, per singole iniziative, non si estende ad altre analoghe o affini e non può essere accordata in via permanente. Di norma non è concessa più di una adesione per anno solare a iniziative promosse da un medesimo richiedente.
3. Il patrocinio della Corte dei conti ai convegni è concesso a condizione che uno o più magistrati facciano parte del comitato organizzatore/scientifico e partecipino all'evento per un indirizzo di saluto ovvero come relatori.
4. La richiesta, debitamente illustrata e accompagnata dal programma (anche in bozza), contenente l'indicazione dei contenuti dell'evento, gli obiettivi e i nominativi dei relatori o dei partecipanti, va rivolta al Presidente della Corte dei conti che ne valuta, per il tramite dei propri uffici, la corrispondenza ai criteri delle presenti linee guida e ne dà comunicazione al Consiglio di presidenza; in particolare la richiesta deve contenere i dati anagrafici e la qualifica del promotore dell'evento, il luogo e la data in cui si svolgerà, l'indicazione di altre richieste di patrocinio.
5. La concessione o il diniego del patrocinio è comunicata con nota del Presidente della Corte dei conti.
6. Nel caso venga concesso il patrocinio, su circolari, locandine e altro materiale di comunicazione deve essere apposta la locuzione: *"con il patrocinio della Corte dei conti"*.

## Art. 2

### Uso del logo

1. La concessione del patrocinio non dà diritto automaticamente all'utilizzo del logo che dovrà essere richiesto esplicitamente, segnalandolo nell'istanza.
2. Nel caso in cui venga concesso l'uso del logo, ai sensi del citato DP 98/2018, devono essere utilizzate esclusivamente le versioni grafiche di logotipo approvate e pubblicate nella GU n. 16 - Serie generale - del 19 gennaio 2019.

## Art. 3

### Violazioni

1. Alla violazione delle disposizioni indicate agli articoli 1 e 2, segue il diniego di patrocinare ulteriori iniziative promosse dallo stesso soggetto.

Guido Carlino